

**Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle
norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.I. 363 del 5.8.98**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA POTENZA

Art. 1 - Individuazione del Datore di lavoro e definizione delle figure in materia di sicurezza dei lavoratori

Ai sensi ed in applicazione dell'art.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 363 del 5 agosto 1998, nell'ambito dell'Università degli Studi della Basilicata il datore di lavoro è individuato nella persona del Rettore.

I dirigenti e i preposti, insieme al datore di lavoro, esercitano, dirigono e sovrintendono le attività, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

- Il dirigente è il primo e più elevato collaboratore del datore di lavoro, che è preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell'Università. Rientrano in tale fattispecie i responsabili delle strutture di cui all'art.4, il direttore amministrativo e i responsabili delle attività didattiche e di ricerca.
- Il preposto è colui che sovrintende il lavoro altrui garantendo l'osservanza delle norme antinfortunistiche. Possono svolgere, dopo aver ricevuto una adeguata e specifica formazione, le funzioni di preposto i capi ufficio, il personale di laboratorio (strutturato e non), i segretari amministrativi e figure con analoghe responsabilità.

Art. 2 - Unità produttive

L'Università degli Studi della Basilicata costituisce un'unica "unità produttiva", ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'art.2 del D.I. 5.8.98.

Art. 3 - Obblighi ed attribuzioni del Rettore

1. Il Rettore ha poteri direttivi, di indirizzo e di coordinamento, nonché, ai fini del presente regolamento, di sostituzione nei riguardi dei responsabili delle strutture così come individuate al successivo art. 4.
2. Spetta al Rettore la vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo dei responsabili delle strutture e dei lavoratori di cui all'art. 2 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Il Rettore, previa consultazione, ove prevista dalla normativa, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) nomina gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il responsabile del medesimo – di seguito denominato responsabile del servizio – ai fini degli artt. 17¹, 1° comma e 18², 1° comma del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché i professionisti necessari agli adempimenti per la prevenzione e protezione di cui allo stesso D.Lgs. e al D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) nomina il medico competente, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i fini previsti dalla sezione V del medesimo decreto;
 - c) elabora il documento di cui all'art. 17, 1° comma del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in collaborazione con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, il responsabile del servizio, il medico competente e gli altri professionisti eventualmente incaricati, nell'ambito delle loro attribuzioni;
 - d) organizza i corsi di formazione e informazione e definisce le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione ai medesimi;
 - e) convoca, almeno una volta l'anno, le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi, previste dall'art. 35 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f) presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui agli artt. 15 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, così come previsto dall'art. 3 D.I. 363/98.
4. Il Rettore, ai fini dell'esercizio delle suddette funzioni, si avvale degli uffici dell'amministrazione universitaria, cui può anche affidare, di volta in volta, compiti esecutivi e di vigilanza interna.
5. Fatta eccezione per gli adempimenti previsti dall'art.17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione, valutazione dei rischi e conseguente elaborazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA POTENZA

del documento previsto dall'art.28), il datore di lavoro può delegare ai dirigenti, ai responsabili della struttura e attività didattica e di ricerca l'esercizio di sue funzioni in materia di sicurezza e salute ed, in particolare, l'attuazione delle misure generali di tutela previste dall'art.15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il conferimento della delega deve avvenire con le modalità di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La delega ai responsabili della ricerca e della didattica avviene su indicazione dei responsabili delle strutture.

Art. 4 - Strutture organizzative

1. Ferme restando l'autonomia gestionale ed organizzativa delle strutture universitarie e dei responsabili delle attività didattiche e di ricerca, e la competenza specifica di questi ultimi e dei singoli docenti, si intendono ricompresi nelle strutture universitarie, l'Amministrazione Centrale, le facoltà, i dipartimenti, i centri di servizi e ricerca, le scuole di specializzazione, le biblioteche nonché ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa, che opera al di fuori delle predette strutture, istituita o amministrata dall'Università.
2. Qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, ovvero lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare le attività di prevenzione e protezione, le stesse devono collaborare ad una gestione comune adottando apposito provvedimento ed individuando il responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento, dandone comunicazione al Rettore.

Art. 5 - Compiti del responsabile di struttura

1. I responsabili delle strutture individuate nel precedente art. 4, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, di quanto indicato nel presente articolo e delle direttive di esecuzione emanate dal Rettore. Gli stessi sono tenuti, altresì, all'osservanza, per quanto di propria competenza, dei provvedimenti e delle misure individuati nel documento di cui all'art. 28³ del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. I responsabili di struttura rispondono della corretta gestione delle attività e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa e dalle direttive. Essi sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell'attività della struttura, devono valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
3. Per lo svolgimento di tali attività e di quelle previste dal presente articolo, essi dispongono prioritariamente dei fondi propri della struttura, emanando, all'occorrenza, disposizioni o ordini specifici; hanno inoltre il potere di diffida e, ove indispensabile, possono interrompere l'attività della struttura, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente, dandone informazione al Rettore. I responsabili delle strutture rispondono direttamente delle misure da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei limiti dei fondi della struttura; per importi superiori segnalano tale evenienza al Rettore, fermo restando l'obbligo per gli stessi di adottare tutti i provvedimenti necessari (sospensione attività, interdizione aree, ecc.) fintantoché l'Amministrazione Centrale non provveda alla realizzazione degli interventi necessari.
4. I responsabili di struttura devono coordinarsi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con gli altri professionisti previsti dalla normativa vigente e possono richiedere agli stessi supporto tecnico consultivo per l'avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.
5. I responsabili delle strutture propongono al Rettore i nominativi dei responsabili della attività didattica e di ricerca la cui nomina deve essere formalizzata con decreto rettorale.
6. Ai responsabili di struttura spetta, comunque, la vigilanza sull'applicazione delle normative nell'ambito della propria struttura per tutto ciò che non ricade nelle competenze dei responsabili della attività didattica e di ricerca.
7. I responsabili di struttura, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8, sono inoltre responsabili dei beni a loro affidati, del corretto uso dei locali e degli impianti, della corretta conservazione e mantenimento e del rispetto delle destinazioni d'uso. Hanno, pertanto, la responsabilità di non porre in essere attività diverse da quelle per le quali siano state adottate le misure



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA POTENZA

previste dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, senza informare preventivamente il Datore di lavoro.

8. In particolare ai responsabili di struttura compete di:
- attivarsi, per tutto ciò che non ricade nelle competenze dei responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, affinché venga elaborato ed aggiornato, in occasione di modifiche significative del processo produttivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il documento di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 3, fornendo al Rettore, al responsabile del servizio, al medico competente ed ai professionisti eventualmente incaricati tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta richiedendo altresì al Rettore gli interventi che si rendono necessari;
 - segnalare al Rettore, per il tramite del servizio prevenzione e protezione (SPP), la necessità di avviare corsi di formazione e informazione rivolti a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intendono frequentare la struttura o svolgere tali corsi su propria iniziativa nel rispetto dei requisiti minimi di formazione formulati dal servizio prevenzione e protezione (SPP);
 - individuare, di concerto con i responsabili della didattica e della attività di ricerca, i soggetti esposti ai rischi secondo le modalità definite dal responsabile del servizio e segnalare al Rettore, per il tramite del servizio prevenzione e protezione (SPP), curando che tutti i dati necessari siano inseriti nelle basi dati predisposte dal SPP, in particolare per il personale non strutturato equiparato ai lavoratori ai sensi del D.L. 363/98 che a vario titolo frequenta la propria struttura, ed in particolare i laboratori;
 - attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione di loro competenza, prima che attività soggette a rischio vengano poste in essere;
 - adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dagli artt.18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fatte salve quelle a carico del responsabile della ricerca e della didattica, di cui al successivo art. 6;
 - prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto il personale adeguatamente formato ed informato acceda alle zone ad accesso regolamentato che comportano rischi specifici;
 - richiedere i nulla osta sulle attività specifiche o inviare le comunicazioni di rito alle autorità competenti qualora previsti dalla normativa vigente (utilizzo agenti biologici, ecc.);
 - effettuare le denunce di infortunio agli organi competenti e al Rettore per la loro iscrizione nel registro infortuni;
 - segnalare al Rettore gli incidenti occorsi affinché questi possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
 - segnalare al Rettore e/o al Direttore Amministrativo le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti disciplinari ai sensi del successivo art. 9.

Art. 6 - Direttore amministrativo

Il Direttore amministrativo:

- E' responsabile dell'Amministrazione Centrale. In quanto tale, lo stesso è sottoposto alle attribuzioni e agli obblighi di cui al precedente art. 5, per quanto applicabile.
- Comunica al Rettore i responsabili delle attività tecniche-amministrative dell'amministrazione centrale ai fini del presente regolamento.
- Comunica al Rettore, per il tramite degli uffici competenti, i nominativi dei vincitori di concorso o/e dei lavoratori in mobilità affinché si possano organizzare opportuni corsi di formazione-informazione prima che inizino la nuova attività e tutte le variazioni degli organici del personale affinché il Servizio Prevenzione possa aggiornare i propri elenchi.
- Dispone affinché gli uffici dell'Amministrazione centrale assolvano agli obblighi previsti dalle vigenti normative e comunichino al Servizio le informazioni necessarie al corretto svolgimento dei compiti istituzionali.
- E' responsabile, nei limiti delle somme di cui dispone autonomamente, dell'attuazione delle misure e degli interventi previsti nel documento di cui all'art.28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e impianti di competenza dell'amministrazione centrale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
POTENZA

Art. 7 - Laboratori

1. Così come previsto dal D.I. 363/98 sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
2. Non sono considerati laboratori, ai fini del presente regolamento, i luoghi in cui sono utilizzati esclusivamente videoterminali o attrezzature non comportanti rischi specifici (laboratori linguistici, laboratori multimediali e informatici, centri di calcolo, ecc.). Tali ambienti sono considerati ai fini della stesura del documento di valutazione dei rischi e di quant'altro connesso all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del D.I. 363/98 e del presente Regolamento, alla stessa stregua degli ambienti ordinari e, quindi, non si procede all'individuazione del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio ma gli stessi sono di competenza del responsabile di struttura di cui all'art. 5.

Art. 8 - Compiti del responsabile della ricerca e della didattica

1. Il responsabile della ricerca e della didattica – denominato responsabile delle attività -, ai sensi degli artt. 2, 5° comma e 5 del D.I. 363/98⁴, è nominato dal Rettore su indicazione del responsabile della struttura e individuato tra coloro che sovrintendono alle attività di lavoratori, con particolare riguardo alle attività svolte nei laboratori, o comunque, in tutte quelle situazioni in cui siano prevedibili fonti di rischio. Egli è responsabile, in via concorrente con il datore di lavoro, della valutazione dei rischi per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi.
2. I responsabili delle attività possono assumere tutti i provvedimenti necessari alla tutela e protezione della salute nei luoghi di lavoro, utilizzando le risorse proprie o della struttura stessa, possono inoltre, se indispensabile, interrompere l'attività propria e dei propri collaboratori, allorché tale attività possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente, dandone informazione al responsabile della struttura o al Rettore. Gli stessi sono direttamente responsabili delle attività svolte, pertanto, hanno l'obbligo di vigilare direttamente, o per il tramite di preposti da loro nominati, sulla corretta applicazione delle misure di sicurezza.
3. I responsabili delle attività, nell'ambito delle proprie funzioni, debbono coordinarsi con il responsabile di struttura e richiederne il supporto tecnico consultivo qualora necessario per l'avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.
4. I responsabili comunicano all'inizio di ogni anno accademico, e comunque prima di iniziare nuove attività o in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, la necessità o meno di aggiornare il documento di valutazione di cui all'art.28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e comunicano i nominativi di tutti i soggetti esposti a rischio al responsabile di struttura, che provvederà a quanto previsto dall' art.5, comma 10, lettera c. Inoltre i responsabili, all'inizio di ogni anno accademico, comunicano al servizio prevenzione e protezione (SPP) quali misure indicate nei programmi di intervento contenuti nei documenti di cui all'art.28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono state messe in atto e quali ancora non lo sono.
5. I responsabili delle attività devono, inoltre:
 - a) eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al responsabile della struttura ove si svolge l'attività stessa;
 - b) informare tutti i lavoratori sulle corrette procedure da adottare e fornire loro i dispositivi di protezione, ivi compresi quelli individuali;
 - c) collaborare con il responsabile del servizio, con il medico competente e con gli altri professionisti previsti dalla normativa vigente fornendo loro le informazioni necessarie e tutti gli elementi sui procedimenti operativi e sui rischi connessi;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA POTENZA

- d) individuare tutti i soggetti esposti a rischio e darne comunicazione al responsabile della struttura e per il suo tramite al Rettore, prima di iniziare una nuova attività;
- e) elaborare le procedure operative che tengano conto degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, consultando, tramite il responsabile della struttura, il responsabile del servizio e il medico competente ove lo ritengano opportuno;
- f) attivarsi per attuare quanto disposto dal D.I. 363/98 e dalla normativa vigente nella predisposizione di prototipi ovvero nella produzione, detenzione o uso di nuovi agenti di pericolo fisici, chimici e/o biologici;
- g) segnalare al responsabile di struttura le inosservanze da parte del personale, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 9.

Art. 9 - Compiti dei preposti

Gli obblighi dei preposti, secondo quanto specificato dall'art.19 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 10 - Compiti dei lavoratori

Oltre al personale docente-ricercatore, tecnico ed amministrativo dipendente dall'Università, si intendono per lavoratori anche quelli individuati dall'art. 2, 4° comma del D.I. 363/98⁵.

1. Tutti i lavoratori operanti presso l'Ateneo, nonché gli eventuali ospiti, sono tenuti a prendersi cura della sicurezza e salute propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e della salvaguardia dell'ambiente, ed in particolare sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dalla normativa vigente e da quella emanata dal Rettore, dai responsabili di struttura e dai responsabili delle attività.
2. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e pronto soccorso, non può rifiutare, se non per giustificati motivi, la designazione e si sottopone ai corsi di formazione e informazione organizzati dall'amministrazione (artt. 20 e 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
3. Il lavoratore ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione-informazione relativi ai rischi connessi all'attività svolta.

Fermi restando gli obblighi dei lavoratori previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'atto dell'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'erogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA POTENZA

Art. 11 - Servizio di prevenzione e protezione

1. I compiti del servizio prevenzione e protezione sono quelli previsti dal comma 1 dell'art. 33⁶ del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il responsabile ed i componenti tecnici ed amministrativi del servizio di prevenzione e protezione sono nominati dal Rettore ai sensi dell'art. 3, comma 3 lettera a) del presente regolamento.
3. L'Amministrazione garantisce al servizio prevenzione e protezione (SPP) le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, inoltre, affinché il servizio sia in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle necessarie conoscenze, il datore di lavoro, per il tramite anche dei responsabili delle strutture e dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, fornisce allo stesso tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi, ed in tal senso crea un flusso permanente di informazioni verso tale struttura che contenga quanto indicato dal comma 2 dell'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Il servizio dispone, sul bilancio dell'Università, di un budget per il proprio funzionamento.

Art. 12 - Medico competente

1. L'Università garantisce ed organizza le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Rettore, a tal fine designa il medico competente.
2. I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico competente venga a conoscenza ed utili ai fini della sorveglianza sanitaria sono utilizzati dall'Università nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 13 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

I rappresentanti per la sicurezza dell'Università sono individuati nell'ambito del personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo in conformità e secondo le regole individuate dalla legge e dalla contrattazione decentrata e integrativa. Per gli studenti e gli altri soggetti equiparati ai lavoratori di cui al precedente art. 9, possono essere stabilite forme particolari di rappresentanza.

Ai rappresentanti per la sicurezza sono riconosciute le attribuzioni previste dall'art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dai contratti collettivi applicati nel comparto Università.

Art. 14 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio

Ai sensi dell'art.10 del D.I. 5 agosto 1998, nelle ipotesi di convenzione tra Università ed altri enti per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di assistenza o di servizio, che comportino l'esposizione a rischi presso le strutture ospitanti di lavoratori dell'Università o di soggetti ad essi equiparati, le figure cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono individuate, di intesa tra l'Università e gli enti convenzionati, mediante specifici accordi precedenti l'inizio delle attività previste nella convenzione.

Art. 15 - Risorse finanziarie

Nel Bilancio preventivo dell'Università verranno annualmente stanziati le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi necessari a garantire la conformità agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 16 - Norma di chiusura

Il presente Regolamento è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei lavoratori nelle forme più opportune.

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del D.I. 5 agosto 1998 e delle altre normative di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
POTENZA

di lavoro.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
POTENZA

SOMMARIO

ART. 1 - INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E DEFINIZIONE DELLE FIGURE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	1
ART. 2 - UNITÀ PRODUTTIVE	1
ART. 3 - OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEL RETTORE	1
ART. 4 - STRUTTURE ORGANIZZATIVE.....	2
ART. 5 - COMPITI DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA.....	2
ART. 6 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO.....	3
ART. 7 - LABORATORI	4
ART. 8 - COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA.....	4
ART. 9 - COMPITI DEI PREPOSTI	5
ART. 10 - COMPITI DEI LAVORATORI	5
ART. 11 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	6
ART. 12 - MEDICO COMPETENTE	6
ART. 13 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	6
ART. 14 - CONVENZIONI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, DI DIDATTICA, DI ASSISTENZA O DI SERVIZIO	6
ART. 15 - RISORSE FINANZIARIE.....	6
ART. 16 - NORMA DI CHIUSURA	6



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
POTENZA

NOTE

¹ Articolo 17 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;*
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.*

² Articolo 18 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.*
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);*
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;*
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA POTENZA

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;*
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;*
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

³ Articolo 28 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;*
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);*
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;*
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;*
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;*
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.*

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

⁴ Art.2, comma 5, del D.I. 363/98 del 5/8/1998:

"Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio."

Art.5 - Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio del D.I. 363/98:

"1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA POTENZA

- a) *attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;*
- b) *attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;*
- c) *adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;*
- d) *attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;*
- e) *frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte."*

⁵ **Art.2, comma 4, del D.I. 363 del 5/8/1998**

Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

⁶ **Articolo 33 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione**

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) *all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;*
- b) *ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;*
- c) *ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*
- d) *a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- e) *a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- f) *a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.*

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.